



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i **SERVIZI per l'ENOGASTRONOMIA e l'OSPITALITÀ ALBERGHIERA**

“AURELIO SAFFI”

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE

tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597 – e-mail: firh01000p@istruzione.it

Estratto del verbale del Collegio Docenti del 14/05/2018

Delibera n. 3 Il Collegio approva all'unanimità con 1 astenuto i seguenti:

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo

Il Collegio dei docenti dell'IPSSEOA Aurelio Saffi, tenuto conto che la valutazione della validità delle esperienze acquisite spetta ai Consigli di classe, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi dell'istituto, i seguenti ***criteri generali per l'attribuzione del credito scolastico e formativo*** al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe medesimi:

1. (*Credito scolastico*) Allo studente che abbia conseguito l'ammissione all'anno successivo nello scrutinio di giugno e che abbia effettuato con profitto le attività di alternanza scuola-lavoro, secondo la valutazione del consiglio di classe su proposta del tutor scolastico, vengono attribuiti crediti scolastici nella misura massima prevista dalla tabella vigente alla data dello scrutinio, in considerazione della media voti conseguita. In mancanza di uno dei due requisiti individuati nel presente articolo, verrà attribuito il credito scolastico nella misura minima prevista dalla medesima tabella.
2. (*Requisito di accesso al credito formativo*) Qualora per lo studente sia sospeso il giudizio, in caso di promozione all'esito degli esami di settembre, lo studente medesimo può accedere al credito formativo esclusivamente qualora abbia portato a termine con profitto il percorso di alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico di competenza.
3. (*Valutazione della documentazione*) I consigli di classe, qualora lo studente si trovi nella condizione di cui all'art.2 della presente delibera, provvederanno alla valutazione della documentazione presentata dagli studenti, nei tempi e nei modi indicati negli articoli che seguono, al fine della eventuale attribuzione del credito formativo, nei limiti previsti dalla tabella crediti vigente alla data dello scrutinio. La decisione è assunta a maggioranza dal Consiglio di classe.
4. (*Attività che possono dar luogo all'attribuzione del credito formativo*) Il consiglio di classe, nel caso in cui rilevi adeguata applicazione allo studio, correttezza nei rapporti e rispetto delle regole da parte dello studente, potrà attribuire il credito formativo per attività continuative, debitamente documentate, svolte al di fuori della Scuola, coerenti con gli obiettivi culturali ed educativi dell'indirizzo di studi, legate alla formazione della persona ed alla sua crescita umana, così individuate:

a. Attività culturali:

- le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal D. M. n. 49/00, art. 3, commi 2, 3 e 4 e dalla C. M. n. 117/00:

2. [...] le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certifi-

cazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

b. Attività lavorative:

- le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi assistenziali e previdenziali ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo. Verranno prese in considerazione soltanto attività della durata minima di 15 giorni effettivi, purché riconducibili al periodo delle attività didattiche.

c. Attività sportive:

- verranno prese in considerazione unicamente attestazioni documentate da Enti o Associazioni riconosciute dal CONI che dimostrino attività sportive continuative e/o attestazioni per meriti sportivi di alto livello.

d. Attività di carattere sociale e ambientale:

- sono riconosciute le attività continuative certificate da associazioni pubbliche e private (purché dotate di personalità giuridica) definite nel dettaglio sia per quanto riguarda la tipologia che la durata. Verranno prese in considerazione esclusivamente attività con frequenza almeno bisettimanale.

5. *(Attestazione dell'attività)* Tali attività devono venir attestate dall'ente, dall'istituzione o dall'associazione presso cui sono state svolte con una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, della durata complessiva e dell'eventuale superamento di una prova di verifica finale o, nel caso di attività sportive, della partecipazione a manifestazioni sportive. Autocertificazioni sono ammesse soltanto per attività svolte nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
6. *(Termini per la presentazione della documentazione)* Vengono prese in considerazione attestazioni pervenute dopo il termine del 15 maggio soltanto se gli esami conclusivi di un'attività praticata nel corso dell'intero anno scolastico si svolgono successivamente a tale data. In ogni caso non si terrà conto di attestazioni pervenute dopo la conclusione dell'attività didattica.
7. *(Disposizioni transitorie)* Per il corrente anno scolastico, considerata la data della presente delibera, sarà data la possibilità agli studenti di presentare la dovuta attestazione comprovante quanto previsto dai precedenti articoli entro il 30 maggio 2018.